

ASSOCIAZIONE TORRE

Via Due Martiri (presso compendio Torre)
47030 San Mauro Pascoli (FC)
P.IVA e C.F.: 03359220401



Verbale di Assemblea Straordinaria del 07/05/2026

L'anno 2026 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 21.00 presso la sede legale si è riunita in prima/seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione Torre.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 11 del vigente statuto sociale il Sig. Filippi Pierangelo, il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 10 dello statuto e che sono presenti n. 42 soci su n. 56 iscritti a libro soci alla data odierna, così come risultante da elenco con firme di presenza allegato sotto la lettera A) al presente verbale come sua parte integrante e sostanziale, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Marco Silvagni e dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di modifica dello statuto ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che illustra sinteticamente le novità derivanti dalla introduzione del Codice del Terzo Settore. In particolare, mette in evidenza le agevolazioni fiscali previste e precisa che d'ora in poi si prevede che per sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o partecipare a bandi per finanziamenti verrà sempre più spesso richiesta la qualifica di Ente del Terzo Settore. L'assunzione di tale qualifica comporterà anche maggiori complessità gestionali, a cominciare dalla necessità di redigere il bilancio annuale secondo uno schema di legge obbligatorio, nonché la necessità di aggiornare periodicamente i dati dell'associazione presso il RUNTS, ma complessivamente pare evidente che la scelta di acquisire la qualifica di ETS sia necessaria e propone di fare riferimento alla categoria delle Associazioni di Promozione Sociale, illustrandone le principali caratteristiche.

Da ultimo, precisa che si rende necessario aggiornare lo statuto dell'associazione a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore, per poi procedere all'iscrizione presso il RUNTS.

Segue dibattito fra i presenti, nell'ambito del quale vengono richiesti i seguenti chiarimenti, differenze di gestione dell'associazione, particolarità dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS e si procede alla lettura della proposta di nuovo statuto.

L'assemblea, dopo ampia discussione, approva all'unanimità il nuovo statuto dell'associazione, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera B), come sua parte integrante e sostanziale. Il

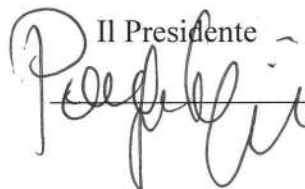
Presidente, inoltre, viene incaricato di porre in essere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto e l'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, l'Assemblea viene sciolta alle ore 23:00

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il **22 MAG. 2026**
N. **317** Mod. **3** € **200,00**
Euro **DUECENTO /00**

IL DIRETTORE



ASSOCIAZIONE TORRE APS

Via Due Martiri (presso Compendio Torre) - 47030 San Mauro Pascoli (FC)

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata "**Torre APS**" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'associazione "**Torre APS**" ha sede in San Mauro Pascoli, (FC), via Due Martiri (presso Compendio Torre). Il mutamento della sede associativa all'interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e persegue in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale sopra descritte, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- promuovere la formazione e l'accrescimento culturale dei soci, dei loro familiari o di terzi;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative e manifestazioni per diffondere la conoscenza delle tradizioni agricole ed artigiane del territorio del Rubicone;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative di approfondimento delle tradizioni agricole ed artigiane del territorio del Rubicone;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altri enti che perseguono gli stessi fini;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro famigliari e di terzi e realizzate prevalentemente per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori retribuiti, secondo

Proff. M.

forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 4

- Associati -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Cessazione del rapporto associativo -

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere l'associato che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente l'associato che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra gli associati;
- si ponga in contrasto con gli scopi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Gli associati receduti, decaduti o esclusi, nonché gli eredi degli associati deceduti, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.



Handwritten signature



TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'associazione;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. La partecipazione degli associati all'assemblea può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali (compreso il Presidente dell'associazione) e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da



effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno i tre quarti degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà degli associati. In terza convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno una settimana dalla prima, l'assemblea è validamente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati; mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Nessuno associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, eletti dall'Assemblea degli associati, previa determinazione del loro numero. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi, i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- eleggere al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli associati;
- individuare le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge, svolte dall'associazione;
- promuovere raccolte di fondi;
- ratificare la decadenza degli associati e deliberare sulle proposte di esclusione degli associati;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed egli è custode dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione.

In particolare, compete al Presidente:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, ai fini della ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione dell'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Proprio

Articolo 11

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora vengano superati i limiti previsti dalla legge, la fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i componenti dell'Organo di Controllo siano Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, la revisione legale dei conti può essere affidata allo stesso Organo di controllo.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea degli associati, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

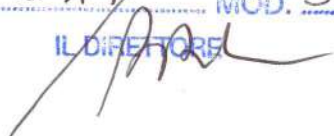
- Rinvio -

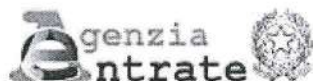
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo, in quanto compatibili.



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 22 MAG. 2026 AL N. 317 MOD. 3

IL DIRETTORE





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FORLÌ - CESENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CESENA

Registrazione di Atto Privato

Il 22/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGJ, serie 3, numero 317

data di stipula: 07/05/2026

ident.vo telematico: TGJ26L000317000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: FLPPNG59E30I472C

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03359220401				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24